



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 256 / 2021

OGGETTO: MISURE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA, DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELL'AMBITO DI ALCUNE PIAZZE E VIE DELLA CITTA'.

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche;

PREMESSO CHE

L'art. 50, comma 7bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione

notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Sindaco può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. "Direttiva Bolkestein") riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre le restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo principi di opportunità, proporzionalità e non discriminazione.

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata.

Ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute e dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale.

Il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Rivoli approvato con Delibera C.C. n. 94 del 12/07/2007 e successive modifiche, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

CONSIDERATO CHE

Il consumo di alcol è una prima causa dell'aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica.

L'abuso di alcol genera inoltre comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti ed i frequentatori della rete commerciale nelle ore serali e notturne, impegnando la Città ad effettuare interventi straordinari di manutenzione e pulizia. Le situazioni con maggiore criticità risultano essere quelle laddove gli esercizi non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano i prodotti acquistati all'esterno dei locali stessi.

E' inoltre comportamento diffuso da parte di alcuni soggetti, procedere all'acquisto "al banco di somministrazione" o presso esercizi commerciali, le bevande alcoliche e/o superalcoliche e successivamente consumare i prodotti acquistati al di fuori dello spazio di somministrazione autorizzato, dei negozi o nelle immediate vicinanze degli stessi, formando folti gruppi che parlano ad alta voce, urlando e schiamazzando, provocando inevitabilmente disturbo al riposo dei residenti;

INOLTRE, PRESO ATTO CHE

La Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge n. 125 del 30/03/2001) sancisce all'art. 1: "Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, possa derivarne pregiudizio per la salute. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del Codice Penale;

L'art. 41, comma 2, della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale (fra cui ragioni imperative di interesse generale), il cui rispetto costituisce il limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze non contingibili ed urgenti in caso di riscontrata necessità di tutela della salute pubblica, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RICHIAMATA

La nota, protocollo n. 51508 del 17/08/2021, pervenuta della Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli che evidenzia i controlli congiunti con personale dell'Arma dei Carabinieri e Polizia Locale in relazione ad esposti da parte di privati cittadini, residenti nelle vie del centro cittadino, a seguito della quale vi è stato un approfondito confronto, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le motivazioni da cui si è originata l'esigenza di adottare il presente provvedimento.

Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario individuare le piazze e le vie oggetto di frequenti segnalazioni di persone che con i loro comportamenti contribuiscono a far emergere delle criticità relative alla vivibilità cittadina.

Si identificano pertanto le seguenti piazze e vie cittadine:

- p.zza Martiri della Libertà;
- p.zza Principe Eugenio;
- via Rombò;
- p.zzali Carena e Beato Neiro (p.zza Portici)
- via Flli Piol;
- c.so Susa (nel tratto compreso tra p.zza Martiri e via Manzoni);
- c.so Francia (nel tratto compreso tra p.zza Martiri e viale Colli);
- via Capra, (compreso il Parco Turati);
- p.zza Garibaldi,
- p.zza Matteotti;
- c.so XXV Aprile (nel tratto compreso tra p.zza Principe Eugenio e L.go S. Luigi)

per le quali devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00;

b) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00;

c) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche, comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00;

d) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00;

RITENUTO CHE

Occorra intervenire al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, prevenendo comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si registrano in particolar modo nelle ore serali e/o notturne e nelle zone sopra identificate, anche al fine di eliminare, o quanto meno contenere, fenomeni di pregiudizio alla vivibilità che si verificano nelle zone indicate, con specifico riguardo ai disagi ed alle situazioni di disturbo della tranquillità e del riposo notturno dei cittadini, a tutela della salute pubblica, della salubrità dell'ambiente, dell'igiene pubblica, contrastando gli effetti distorsivi e degenerativi del consumo di sostanze alcoliche, anche al fine di prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e compromettono il decoro urbano, generando degrado e abbassamento del livello generale di tranquillità percepito dalla cittadinanza;

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all'esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute;

- che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 16 settembre 2021** nell'ambito delle seguenti vie:

- p.zza Martiri della Libertà;
- p.zza Principe Eugenio;
- via Rombò;
- p.zzali Carena e Beato Neiro (p.zza Portici)
- via F.lli Piol;
- c.so Susa (nel tratto compreso tra p.zza Martiri e via Manzoni);
- c.so Francia (nel tratto compreso tra p.zza Martiri e viale Colli);
- via Capra, (compreso il Parco Turati);
- p.zza Garibaldi,

- p.zza Matteotti;
- c.so XXV Aprile (nel tratto compreso tra p.zza Principe Eugenio e L.go S. Luigi)

- siano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00;
- b) tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 07,00;
- c) tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche, comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, devono sospendere l'attività di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,00 alle ore 7,00;
- d) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00;

AVVERTE

- che salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.50, comma 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00, e al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i..

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Piemonte, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Prefetto di Torino
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli
Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli
Al Comando della Polizia Locale

- che il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Lì, 20/08/2021

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

